



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-01-2012 (punto N 12)

Delibera

N 44

del 30-01-2012

Proponente

GIANNI SALVADORI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile STEFANO BARZAGLI

Estensore ELEONORA SBRACI

Oggetto

Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto.

Presenti

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

DANIELA

GIANFRANCO

STELLA TARGETTI

SCARAMUCCIA

SIMONCINI

Assenti

ANNA RITA

LUCA CECCOBAO

BRAMERINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Vista la Legge regionale n. 9 del 16 marzo 2009 relativa alla disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 settembre 2009, n.52R “Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n.9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) ed in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alla riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto e alla concessione di tali diritti;

Visto il progetto “Giovani SI”, nell’ambito del programma regionale di sviluppo, che prevede l’attivazione di interventi a sostegno nel mondo giovanile promuovendo opportunità su tirocini, casa, servizio civile, impresa, lavoro, studio e formazione;

Considerato che la viticoltura di qualità rappresenta un settore portante dell'economia agricola regionale e che pertanto può fornire un’opportunità concreta alle giovani generazioni attraverso la concessione di diritti di impianto;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, valorizzare l’imprenditoria giovanile e consolidare la base produttiva dei vini di qualità (DOP e IGP), assegnando i diritti della riserva regionale ai giovani imprenditori agricoli con età inferiore ai 40 anni per l’impianto di superfici vitate destinate alla produzione di vini di qualità ed in particolare delle DOP recentemente istituite;

Visto che con le precedenti assegnazioni di diritti della riserva regionale (deliberazione 18 settembre 2002, n. 127 “Programma regionale per l’impianto di nuovi vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/99” e deliberazione 20 settembre 2006, n. 97 “Ripartizione dei diritti per l’impianto di vigneti presenti nella riserva regionale dei diritti di impianto di superfici vitate ai sensi della deliberazione Consiglio regionale 17 settembre 2001, n. 166 e criteri per l’attribuzione dei medesimi”) una notevole quota dei medesimi è stata destinata alle denominazioni di origine di recente istituzione consentendo così il consolidamento della base produttiva;

Preso atto che le denominazioni di origine recentemente istituite e che non hanno beneficiato di una precedente assegnazione, sono le DOP Terre di Casole, Grance Senesi, Terre di Pisa e Valdarno di Sopra o Val d’Arno di Sopra (di seguito Valdarno di Sopra) ;

Ritenuto opportuno ripartire i diritti della riserva regionale in modo da garantire la seguente distribuzione:

- 10 ettari per ciascuna DOP di recente istituzione;
- 163 ettari in proporzione alla superficie vitata di ciascuna provincia da destinare alle altre DOP e IGP (ad esclusione dei vini i cui albi risultano contingentati), garantendo comunque una superficie di almeno 5 ettari per ciascuna provincia;

Ritenuto altresì di ripartire i diritti ripartiti con il presente atto ma non assegnati ai produttori, tra tutte le province sulla base della superficie vitata di ciascuna provincia, nonché gli eventuali ulteriori diritti che verranno registrati nella riserva regionale entro il 31/5/2012, fermo restando il loro effettivo fabbisogno con successivo atto del dirigente responsabile;

Ritenuto opportuno che la superficie minima dei diritti da assegnare per ciascuna Unità Tecnico Economica (UTE) sia pari a 0,5 ha, ridotti a 0,3 ha nella zona di viticoltura di montagna e fortemente terrazzata così come definita dal Dpgr 52/r/2009 in ragione della particolare frammentazione fondiaria che contraddistingue tali zone, fortemente declivi e caratterizzate dalla presenza di una forte incidenza di tare per ciglionamenti, terrazzamenti, ed altre sistemazioni idraulico agrarie;

Ritenuto necessario stabilire i criteri di ammissibilità e di priorità per procedere all’istruttoria delle domande;

Ritenuto opportuno stabilire che i soggetti beneficiari siano gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con età inferiore a 40 anni;

Ritenuto opportuno che i diritti vengano assegnati ai beneficiari sulla base di graduatorie redatte tenendo conto di criteri di priorità oggettivi e soggettivi;

Ritenuto opportuno individuare i seguenti criteri di priorità riferiti:

- alla tipologia di vino a cui destinare la superficie da impiantare, favorendo le DOP di recente istituzione;

- alle caratteristiche dell'imprenditore agricolo, in particolare l'età e la figura professionale del richiedente, favorendo la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) e del giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in qualità di capo azienda;
- alla superficie vitata aziendale, favorendo le aziende con minor superficie vitata e comunque non inferiore a 0,3 ettari;
- all'aver realizzato impianti con acquisizione per trasferimento di diritti di reimpianto, nelle ultime due campagne;
- alle tecniche di produzione aziendale, favorendo le aziende che hanno applicato tecniche di agricoltura

biologica;

e stabilire che tali criteri devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda e devono riferirsi all'UTE nella quale viene realizzato l'intervento;

Ritenuto opportuno che per giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in qualità di capo azienda debba intendersi colui che si è insediato a partire dalla data della prima attuazione della misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 (20 marzo 2008) e non oltre la data di presentazione della domanda per la concessione dei diritti di reimpianto;

Ritenuto opportuno ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del DPGR 52/r/2009 che la Regione si avvalga delle province per la redazione ed approvazione della graduatoria ai fini della concessione dei diritti della riserva;

Ritenuto opportuno, per la natura dell'intervento, che le province provvedano a ripartire i diritti sulla base delle graduatorie delle domande ritenute ammissibili e delle richieste di ogni singola UTE e in modo da soddisfare il maggior numero possibile di richieste;

Richiamato il comma 8 dell'art.5 del citato DPGR 52/r/2009 che prevede l'eventuale versamento alla Regione per la concessione di un diritto prelevato dalla riserva regionale di un corrispettivo pari a 400 euro a decara o frazione di decara;

Considerato che ai sensi del comma 9 del citato art.5 del DPGR 52/r/2009 tale importo può essere variato con delibera di Giunta regionale sulla base dell'andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto nonché in funzione del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsti dall'art.85 octies, paragrafo 1 e 2 del Reg. (CE) 1234/2007;

Ritenuto opportuno fissare a 150 euro a decara o frazione di decara l'importo per la concessione di un diritto prelevato dalla riserva regionale, precedentemente fissato a 400 euro a decara o frazione di decara, in considerazione della sensibile riduzione del valore dei diritti di reimpianto registratosi nel mercato negli ultimi anni;

Ritenuto opportuno, nel rispetto della norma comunitaria che prevede la concessione gratuita dei diritti di reimpianto ai produttori di età inferiore ai 40 anni dotati di una sufficiente capacità e competenza professionale che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda, stabilire che i diritti di cui al presente atto vengano concessi a titolo gratuito ai beneficiari in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi della L.R. 45/2007 e del D.Lgs 99/2004, di età inferiore ai quaranta anni e che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda;

Ritenuto opportuno stabilire che ai fini della concessione dei diritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 undecies e 85 duodecies del reg.(Ce) 1234/2007 e dell'articolo 65 del reg. (CE) 555/08 e che, qualora i diritti concessi ai produttori non vengano esercitati entro il termine di scadenza, i beneficiari non abbiano diritto alla restituzione dell'eventuale corrispettivo versato;

Ritenuto opportuno stabilire le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione della domanda per la concessione dei diritti della riserva;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A alla presente delibera "Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto"

2. di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul BURT ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 comma 2 della medesima LR 23/2007, compreso l' allegato.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
STEFANO BARZAGLI

Il Direttore Generale
Alessandro Cavalieri